

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

GS/add PO 13411

Contract ID: 336793

tra

Biogen Italia S.r.l., con sede in Milano, Via Giovanni Spadolini, 5, C.F. e P. IVA n. 03663160962, in persona del Procuratore Speciale Dott. Gianluca Sangro (di seguito lo “*Sponsor*” o anche “*Biogen*”) - da una parte –

e

Università degli Studi di Foggia-Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, con sede legale in Via Antonio Gramsci, 89/91 - 71122 Foggia, C.F. 94045260711 e P. IVA 03016180717 in persona del Direttore pro-tempore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche prof. Gaetano Serviddio, munitodegli occorrenti poteri per la firma del presente atto (nel seguito l’*“Ente”*) - dall’altra parte -

(L’Ente e lo Sponsor sono qui di seguito singolarmente o congiuntamente definiti la “*Parte*” o le “*Parti*”).

PREMESSO CHE

- i.** lo Sponsor è una azienda biotecnologica che opera nell’ambito della ricerca, sviluppo e commercio di specialità medicinali ed è interessato a sponsorizzare eventi con fini formativi e di aggiornamento professionale rivolti specialmente agli operatori sanitari, al fine anche di accrescere la propria visibilità e conoscenza presso questi ultimi e le istituzioni;
- ii.** l’Ente ha avviato l’iniziativa a mezzo di avviso pubblico (prot. N. 35714-III/13 del 1 luglio 2024) per la ricerca di operatori economici interessati alla stipula di un contratto di sponsorizzazione pura del proprio marchio nell’ambito del progetto di “**POTENZIAMENTO DEL PERCORSO DIAGNOSTICO NEI PAZIENTI CON SCLEROSI MULTIPLA**”(di seguito il “**Progetto**”), allo scopo di consentire il potenziamento di percorsi diagnostici di qualità per i pazienti con la Sclerosi Multipla;
- iii.** l’Ente ha progettato ed intende realizzare, nell’ambito del Progetto e sotto la propria responsabilità, un evento pubblico finale per comunicazione dei risultati raggiunti ed educazione delle associazioni di terzo settore (di seguito l’*“Evento”*), che si svolgerà al termine del progetto nell’anno 2026, come meglio descritto nell’**Allegato A** al presente contratto (di seguito il “*Contratto*”);
- iv.** Lo Sponsor, verificato l’alto valore sociale, educativo e scientifico dell’Evento proposto, ha presentato in data 02/08/2024 la propria candidatura per finanziare l’organizzazione dell’Evento del Progetto e la produzione del materiale educativo da distribuire ai partecipanti dell’Evento, nello specifico le voci di spesa indicate alla voce 6 della tabella “Riassunto delle spese” dell’Allegato A;
- v.** l’Ente ha comunicato allo Sponsor in data 10/09/2024 l’esito della valutazione da parte dell’apposita Commissione della proposta di sponsorizzazione dell’Evento, sottolineando che per le caratteristiche dell’Evento stesso, per le sue finalità e per il target cui ci si rivolge non sarà attivato l’accreditamento ECM, ma farà seguito, ove necessario, l’attivazione degli iter di pre-richiesta AIFA;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

2. OGGETTO

2.1. L’Ente si impegna a realizzare l’Evento come descritto dettagliatamente nell’**Allegato A** ed in caso di modifiche a comunicarlo prontamente per iscritto a Biogen.

2.2. L’Ente, nell’ambito della realizzazione dell’Evento, si impegna ad apporre il logo dello Sponsor (“**Logo**”) - nella posizione, nei formati e nelle dimensioni che saranno indicate dallo Sponsor - in tutto il materiale divulgativo da stampare e distribuire durante l’Evento, nonché negli altri materiali e luoghi meglio descritti nell’**Allegato A** al Contratto, unitamente alla scritta “*La realizzazione di questo evento è stata resa possibile grazie al contributo incondizionato di Biogen Italia S.r.l.*”.

2.3. L’Ente si impegna a sottoporre a Biogen tutto il materiale in cui verrà apposto il Logo prima della sua stampa e distribuzione e successivamente a non alterarlo, modificarlo, manipolarlo in alcun modo senza il previo consenso scritto dello Sponsor.

3. UTILIZZO DEL LOGO

3.1. Il Logo dovrà essere inserito in tutto il materiale indicato nell'art. 2.2 che precede, rispettando le dimensioni, le posizioni e gli standard grafici indicati dallo Sponsor.

3.2. Nessuna disposizione del presente Contratto può intendersi come una cessione o licenza in favore dell'Ente dei diritti di proprietà sul Logo, sui marchi, nomi commerciali, altri loghi e segni distintivi di Biogen e/o delle società del suo gruppo. L'Ente si obbliga pertanto a non utilizzare o sfruttare il Logo, i marchi, i nomi commerciali, gli altri loghi e segni distintivi di Biogen e/o delle società del suo gruppo senza previa autorizzazione scritta di Biogen e solo nei limiti previsti nel presente Contratto. In caso contrario, l'Ente si obbliga sin da ora a manlevare e tenere indenne lo Sponsor da qualsiasi pretesa, richiesta o azione avanzata da terzi in relazione a quanto sopra.

4. CORRISPETTIVO

4.1. Lo Sponsor, a fronte della corretta e completa esecuzione delle attività svolte dall'Ente, si impegna a corrispondere la somma complessiva di Euro 20,000.00 (ventimila/00) oltre IVA, così come risultante dal preventivo contenuto nell'**Allegato A** al presente Contratto. L'Ente garantisce che il tangibile benefit riconosciuto a Biogen è coerente con il contributo alla sponsorizzazione versato da Biogen ed è altresì coerente in comparazione con i tangibile benefits ed i contributi richiesti dall'Ente agli altri Sponsor. In caso contrario Biogen avrà diritto ad ottenere la restituzione delle somme versate in eccesso.

4.2. L'Ente emetterà una fattura, a saldo, di **Euro 20,000.00** (ventimila/00) + IVA al termine dell'Evento e comunque successivamente al termine di tutte le attività in capo all'Ente e previa effettuazione delle verifiche di cui all'Art. 6.1 (iv).

4.3. I corrispettivi saranno pagati a 60 giorni dalla data di accettazione della fattura da parte dello SDI.

4.4. Nessun compenso sarà versato dallo Sponsor al Responsabile Scientifico dell'Evento, ai docenti o relatori, né a qualsiasi altro collaboratore o fornitore dell'Ente che a qualsiasi titolo prenda parte all'Evento.

4.5. L'Ente dichiara e garantisce che il compenso corrisposto dallo Sponsor, indicato nel Contratto, non è in alcun modo condizionante i contenuti dell'Evento, avendo quale unica finalità quella di fornire il necessario supporto finanziario per la buona riuscita dello stesso, restando la sua gestione ed organizzazione interamente in capo all'Ente.

4.6. Al termine dell'Evento l'Ente fornirà a Biogen la documentazione necessaria per consentire a quest'ultima di verificare che le somme versate con il presente Contratto siano state utilizzate dall'Ente conformemente a quanto indicato nel preventivo *sub* Allegato A al Contratto. Nel caso in cui dalla documentazione suddetta dovesse risultare un utilizzo non integrale delle somme versate da Biogen all'Ente in forza del presente Contratto, l'Ente dovrà prontamente restituire a Biogen quanto in eccedenza ricevuto da Biogen stessa.

5. CONTENUTI DELL'EVENTO

5.1. Nell'organizzazione e gestione dell'Evento, l'Ente si impegna a garantire il mantenimento di un elevato livello scientifico nei contenuti divulgativi, a selezionare e pubblicare contenuti scientificamente corretti, garantendone altresì l'integrità etica. Pertanto lo Sponsor rimane del tutto estraneo alla selezione, acquisizione, pubblicazione dei contenuti dell'Evento e dei materiali divulgativi, nonché alla selezione e individuazione dei relativi autori, rimanendo per tali aspetti la responsabilità esclusivamente in capo all'Ente.

5.2. L'Ente, per quanto concerne la selezione delle fonti e l'acquisizione dei contenuti dei testi e dei materiali utilizzati durante l'Evento, dichiara sin d'ora di detenerne tutti i diritti di utilizzazione economica, evitando qualsiasi violazione di diritti di terzi e si obbliga a manlevare e tenere indenne lo Sponsor da qualsiasi pretesa, azione, richiesta di terzi concernente o derivante dalle dichiarazioni oggetto del presente articolo.

6. OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

6.1. L'Ente si obbliga a:

- i.** apporre con le modalità descritte nel Contratto e più dettagliatamente nell'**Allegato A** il Logo dello Sponsor durante l'Evento ed a mantenerlo per tutta la sua durata;
- ii.** farsi carico di tutti gli adempimenti di natura fiscale, con particolare ma non esclusivo riferimento a quanto previsto in tema di fatturazione ed IVA;
- iii.** rispettare rigorosamente ogni norma in materia previdenziale, contributiva, assicurativa e contrattuale derivante dall'organizzazione dell'Evento;

- iv. fornire allo Sponsor alcune fotografie dell'Evento a riprova della effettiva realizzazione dello stesso, senza inclusione di persone identificabili, così da evitare qualsiasi profilo relativo alla protezione dei dati personali e fermo restando che tali fotografie saranno destinate a mero uso interno dallo Sponsor;
- v. rispettare, nella progettazione e realizzazione dell'Evento, tutte le applicabili disposizioni contenute nel Codice Deontologico di Farindustria che l'Ente dichiara di ben conoscere.

7. ULTERIORI GARANZIE

7.1. In considerazione dell'estraneità dello Sponsor alla gestione e realizzazione dell'Evento, l'Ente si impegna a realizzare quanto qui convenuto con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contenute nel Contratto e nell'Allegato *sub A*, nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di organizzazione di eventi e manifestazioni (vedi regolamenti comunali e di pubblica sicurezza).

7.2. L'Ente, in forza della propria autonomia nella realizzazione e gestione dell'Evento, anche sotto i profili tecnologico, contenutistico ed organizzativo, si impegna ad utilizzare ed allocare le risorse organizzative, strutturali e di personale più idonee al fine della buona riuscita dell'Evento ed a rispettare la normativa applicabile, inclusa quelle in materia contrattuale, previdenziale e di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08), manlevando espressamente lo Sponsor da ogni richiesta che dovesse pervenire in tal senso.

7.3. L'Ente dichiara di essere l'unica responsabile per le attività svolte dai propri dipendenti e collaboratori coinvolti nella realizzazione dell'Evento e garantisce che gli stessi sono regolarmente inquadrati sotto i profili retributivi e contributivi, manlevando espressamente lo Sponsor da ogni danno o pregiudizio eventualmente arrecato da questi ultimi a terzi nella esecuzione delle attività rese in favore dello Sponsor.

7.4. L'Ente dichiara di non eseguire alcuna registrazione contabile in violazione della legge e garantisce di effettuare scritture contabili, registrazioni ed archiviazioni che riflettano correttamente le transazioni relative alle attività oggetto del presente Contratto.

7.5. L'Ente dichiara di consentire a Biogen di effettuare verifiche, anche contabili, durante il normale orario di lavoro e previo preavviso, relative alle attività oggetto del Contratto qualora necessarie per permettere a Biogen di rispettare obblighi di natura legale, di compliance o regolatoria.

8. RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTI-CORRUZIONE (D. LGS. 231/2001) E WHISTLEBLOWING (D. LGS 24/2023)

8.1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Ente dichiara:

(i) di essere a conoscenza e di rispettare i precetti della normativa vigente in materia di anti-corrruzione e di responsabilità amministrativa degli enti e, in particolare, di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 e sue successive integrazioni e modificazioni nonché dal *Foreign Corrupt Practise Act* (FCPA) e dal *Bribery Act* ai quali è soggetta Biogen e della L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

(ii) di prendere atto che BIOGEN si è dotata di specifici canali di segnalazione e della relativa Whistleblowing Policy per la gestione delle segnalazioni interne di condotte illecite o irregolarità, in linea con quanto previsto dal D. Lgs 24/2023 riguardo la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea ("Whistleblowing"). Tutte le informazioni sono pubblicate sulla pagina internet aziendale <https://www.biogenitalia.it/responsabilita-sociale/reporting-e-principi.html>,

(iii) di aver preso visione del Codice di Condotta e del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dallo Sponsor ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito, il "**Modello**"), disponibili sul sito internet dell'Ente www.biogenitalia.it, nonché di prendere atto dei relativi contenuti assicurando, nel contempo, il rispetto degli stessi e dei relativi aggiornamenti;

(iv) di aver adottato ed efficacemente attuato un codice etico ed un modello di organizzazione, gestione e controllo dei rischi corruttivi e della trasparenza inserito nel PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) e di non porre in essere, relativamente al rapporto contrattuale oggetto del presente Contratto, atti o comportamenti in contrasto con la legge, con il Codice di Condotta e con il Modello.

8.2. In particolare, è fatto divieto all'Ente, nell'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto, di offrire o promettere – direttamente o indirettamente – denaro o qualsiasi altra utilità a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio o comunque a soggetti riconducibili alla Pubblica Amministrazione, in senso lato, al fine di influenzare un atto o una decisione relativi al loro ufficio.

8.3. Le Parti si danno inoltre atto reciprocamente che il corrispettivo versato da Biogen non è, e non deve essere, in modo diretto nè indiretto, volto o teso a raccomandare, prescrivere, acquistare, fornire, vendere o promuovere i prodotti di Biogen - o di una società affiliata - da parte dell'Ente. Le Parti si danno altresì atto che il versamento del corrispettivo da parte di Biogen non limita in alcun modo l'autonomia dell'Ente, la quale continua ad operare per il perseguimento dei suoi obiettivi e scopi.

9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

9.1. Fatto salvo ogni ulteriore diritto dello Sponsor, ai sensi di legge e del presente Contratto, nel caso in cui l'Ente si rendesse inadempiente ad uno degli obblighi su di esso gravanti ai sensi del presente Contratto, lo Sponsor avrà il diritto di inviare una comunicazione scritta all'Ente, con espresso invito ad adempiere entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della stessa. Nel caso in cui l'Ente non dovesse adempiere nel termine sopra previsto, lo Sponsor avrà il diritto di risolvere con effetto immediato il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 del Codice Civile.

9.2. Lo Sponsor ha inoltre facoltà di risolvere immediatamente il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione scritta, in caso di violazione da parte dell'Ente degli obblighi concernenti le seguenti previsioni: Art. 2.2, 2.3 (Oggetto); art. 3.2 (Utilizzo del logo); art. 4.4, 4.5 e 4.6 (corrispettivo) art. 5.1, 5.2 (contenuti dell'evento); art. 6 (Obblighi dell'Ente); art. 7.2, 7.3 (Ulteriori garanzie); art. 8.1, 8.2 (Rispetto della normativa anti-corrruzione e del d. lgs. 231/2001); art. 12.1, 12.2 (divieto di cessione del contratto e del credito); art. 13.1 (Riservatezza), fermo il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti ed il rimborso delle spese sostenute.

10. DURATA

10.1. Il Contratto avrà efficacia dalla data di sua sottoscrizione e sino al 31 dicembre 2026, termine entro il quale l'Ente si impegna a terminare l'Evento e tutte le connesse attività convenute. E' escluso il rinnovo tacito del Contratto.

11. RECESSO

11.1. Lo Sponsor si riserva la facoltà di recedere per qualsivoglia motivo dal presente Contratto, con preavviso di 30 (trenta) giorni, da comunicarsi all'Ente tramite lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC. Il recesso diverrà efficace trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte dell'Ente della comunicazione dello Sponsor. Resta inteso che nessun indennizzo o altro importo sarà dovuto all'Ente alla quale spetterà il pagamento della sola quota parte di compenso relativa alle attività già realizzate alla data di efficacia del recesso e sempre che esse siano state fatturate o comunque debitamente documentate per iscritto.

12. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

12.1. L'Ente svolgerà le attività oggetto del presente Contratto direttamente e non potrà pertanto cedere, neppure parzialmente, il presente Contratto né i diritti e gli obblighi dallo stesso nascenti a terzi, salvo dietro previa autorizzazione scritta dello Sponsor.

12.2. Le Parti espressamente convengono l'incedibilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1260 del c.c. del credito a favore dell'Ente derivante dal presente Contratto.

13. RISERVATEZZA

13.1. Salvo che nei casi imposti per legge o da provvedimenti di Autorità pubbliche, per tutta la durata del Contratto ed anche successivamente al suo scioglimento per un periodo di 5 anni, l'Ente non rivelerà a terzi e non divulgherà – impegnandosi a ciò anche per i propri dipendenti e collaborazioni - tutte le eventuali informazioni riservate di qualsiasi natura, relative al know-how, a procedure interne, ai prodotti o dipendenti dello Sponsor da quest'ultimo comunicate all'Ente ai sensi di Contratto, che non siano già legittimamente di dominio pubblico.

14. TUTELA DEI DATI PERSONALI

14.1. Ciascuna delle Parti si obbliga, per quanto di propria competenza, a trattare tutti gli eventuali dati personali raccolti nell'ambito dell'esecuzione del presente Contratto nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

14.2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna delle Parti tratterà i dati personali dell'altra Parte per le finalità connesse all'esecuzione degli obblighi contrattuali i quali potranno anche essere comunicati a terzi ove ciò fosse necessario in funzione dell'adempimento degli obblighi connessi al presente Contratto.

14.3. Le Parti dichiarano di aver messo in atto internamente le misure di sicurezza, organizzative, normative e tecniche richieste dalla normativa vigente in materia relativamente ai dati personali di cui sono titolari e/o che trattano in relazione al presente Contratto.

15. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

15.1. Il presente Contratto è regolato dalla legge Italiana.

15.2. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione al presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

16. CONTATTI

Fermo restando quanto sopra previsto per le segnalazioni di farmacovigilanza, ogni comunicazione relativa al presente Contratto dovrà avvenire a mezzo raccomandata AR, oppure via PEC, e nel primo caso andrà indirizzata a:

Biogen Italia S.r.l.

Via Spadolini 5, 20141 Milano

All'attenzione di Dott. Gianluca Sangro

L'Ente

Università degli Studi di Foggia

All'attenzione di prof. Gaetano Serviddio

17. OBBLIGHI DI TRASPARENZA

17.1. In quanto membro di Farindustria, BIOGEN è tenuta ad adempiere agli obblighi sulla Trasparenza delle transazioni finanziarie e quindi a raccogliere, registrare e pubblicare le Informazioni (come di seguito definite) concernenti qualsiasi Trasferimento di Valore diretto o indiretto a favore di Operatori Sanitari, Organizzazioni Sanitarie, Pazienti Esperti e Associazioni di Pazienti. Ai fini della presente clausola

17.2. "Trasferimento di Valore" indica ogni trasferimento di valore diretto o indiretto, in contanti, in natura o in altro modo, che si riferisce ad una delle seguenti categorie: donazioni e liberalità, fondi per ricerca e sviluppo, partecipazione a conferenze/congressi/eventi di aggiornamento medico/professionale, incluse tariffe di registrazione oltre a spese di viaggio ed alloggio, accordi di sponsorizzazione, tariffe per servizi e consulenza ed ogni altro benefit in natura.

17.3. "Informazione" include, senza alcuna limitazione, gli importi attribuibili ai trasferimenti di valore, il nome e l'indirizzo professionale degli Operatori Sanitari, Organizzazioni Sanitarie, Pazienti Esperti e Associazioni di Pazienti e le finalità del Trasferimento di Valore.

17.4. Laddove siano effettuati Trasferimenti di Valore da parte del Fornitore a favore di Operatori Sanitari o Pazienti Esperti, il Fornitore provvederà a sottoporre agli stessi, per conto di BIOGEN, apposita informativa sul trattamento dei loro dati personali fornita da BIOGEN, al fine di richiedere il consenso alla pubblicazione dei loro dati personali ai sensi del Codice Farindustria. Il Fornitore provvederà quindi a trasmettere a BIOGEN l'informativa completata e sottoscritta ed a comunicare a BIOGEN ogni altra informazione concernente qualsiasi Trasferimento di Valore dallo stesso effettuato. Tali comunicazioni dovranno essere rese nella forma e con le tempistiche indicate da BIOGEN o da quest'ultima previamente approvate. BIOGEN avrà il diritto di esaminare le ricevute ed ogni altra documentazione del Fornitore relativa a tali Trasferimenti di Valore.

18. FARMACOVIGILANZA

L'Ente dovrà conformarsi alla normativa vigente in tema di farmacovigilanza provvedendo alle necessarie segnalazioni, qualora venisse a conoscenza di eventuali "Eventi avversi/reazioni avverse" legate all'uso di un medicinale, di cui lo Sponsor sia titolare della relativa AIC (Autorizzazione all'Immissione in Commercio).

19. DISPOSIZIONI FINALI

19.1. Qualsiasi modifica del presente Contratto dovrà essere fatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti a pena di nullità.

19.2. Le Parti dichiarano e prendono atto reciprocamente che tutte le disposizioni del presente Contratto sono state oggetto di negoziazione tra le stesse e che pertanto gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile non troveranno applicazione.

Foggia, _____

Milano, _____

Università degli Studi di Foggia-Dip. Scienze Mediche e Chirurgiche

Il Direttore di Dipartimento

prof. Gaetano Serviddio

Biogen Italia S.r.l.

Il Procuratore Speciale

Dott. Gianluca Sangro

Allegato A

Programma dell'evento e proposta economica
[pagina lasciata intenzionalmente in bianco]

